

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2972

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Presentato l'8 luglio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il provvedimento legislativo d'urgenza in esame interviene in diversi settori dell'economia con misure di particolare rilievo, che, oltre ad alcuni interventi necessari per la proroga di termini, attengono alla materia tributaria, a

quella della trasformazione e del riassetto di enti pubblici, a quella della spesa farmaceutica e del sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate. Con il provvedimento legislativo d'urgenza si interviene altresì per un adeguamento normativo

discendente da una importante e recente sentenza della Corte costituzionale: la sentenza n. 221 del 22 maggio 2002.

Il provvedimento in discorso si compone di sei Capi, per un totale di quattordici articoli, oltre quelli riguardanti la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Il Capo I, in particolare, reca un articolo (l'articolo 1) col quale si persegue la finalità unitaria e principale di prorogare — dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo d'urgenza, per evitare conseguenze applicative suscettibili di riverberarsi in un aumento dei costi per l'utenza — alcune agevolazioni concernenti particolari impieghi di prodotti petroliferi.

Ancor più in dettaglio, il comma 1 proroga, per il secondo semestre 2002, sia il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, sia quello previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto.

Il comma 2 proroga, per il secondo semestre 2002, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno.

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2002, l'aumento, originariamente pari a lire 50 (euro 0,0258), rispettivamente per litro di gasolio e chilogrammo di g.pl., della riduzione minima di prezzo su tali prodotti utilizzati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche del Paese.

Il comma 4 conferma, per il secondo semestre 2002, la proroga dell'aumento dello sconto già in essere, per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Con i commi 5, 6 e 7, infine, si interviene su importanti termini connessi alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS, alla determinazione del saggio d'interesse sui mutui e alle procedure di finanziamento da parte dello Stato di progetti finalizzati a garantire l'uso della lingua minoritaria presso gli uffici pubblici.

Il Capo II del provvedimento legislativo d'urgenza (articoli da 2 a 6) reca una serie di importanti interventi in materia tributaria.

L'articolo 2, in particolare, si propone l'obiettivo di incentivare lo svecchiamento del parco degli autoveicoli non provvisti di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE. In effetti, il parco auto italiano, per la presenza di una notevole quantità di veicoli di rilevante anzianità, quindi sprovvisti di qualsiasi dispositivo ecologico, appare essere uno dei più vetusti dell'Unione europea, con tutte le intuibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione e sull'entità delle emissioni inquinanti.

Appare pertanto particolarmente opportuna l'adozione di misure fiscali atte ad incentivare un più celere ricambio dei veicoli in questione. Peraltro, una tale misura, oltre ad avere diretti effetti sull'entità delle emissioni nocive, che recentemente hanno toccato punte notevoli in numerose città italiane, dovrebbe favorire altresì una ripresa del mercato automobilistico che, al momento, per diverse cause, appare essere alquanto depresso.

Le disposizioni previste intendono agire sul piano delle agevolazioni fiscali attenuando l'impatto che provocano sull'acquirente di autoveicoli, i due tributi di più immediata applicazione, vale a dire l'imposta provinciale di trascrizione e la cosiddetta tassa automobilistica, nonché il pagamento dell'imposta di bollo erariale e degli emolumenti da corrispondere per l'esecuzione delle formalità di iscrizione al Pubblico registro automobilistico.

L'imposta di trascrizione, di competenza delle province, è infatti pagata al momento dell'acquisto in conseguenza delle formalità di iscrizione dell'autovei-

colo al Pubblico registro automobilistico. La tassa automobilistica, relativa al possesso del veicolo, viene invece corrisposta alle regioni.

Appare evidente che prevedere il non assoggettamento a detti tributi al momento dell'acquisto di veicoli dotati di dispositivi ecologici e, relativamente alla tassa di possesso, per un determinato periodo, non può che determinare un benefico effetto sul mercato automobilistico.

Tali incentivi sono limitati, tuttavia, all'acquisto di vetture di prima immatricolazione di potenza non superiore a 85 Kw, e quindi non di lusso; acquisto al quale, peraltro, deve in ogni caso accompagnarsi la consegna agli appositi centri, per la rottamazione (e, dunque, per la esclusione definitiva dal parco dei veicoli circolanti), di un veicolo privo di dispositivi ecologici.

Analoga misura, sia pure con una minore agevolazione relativamente alla tassa di possesso, è stata prevista per l'acquisto presso venditori professionali di vetture usate, semprechè le stesse non superino anch'esse la potenza di 85 Kw, siano comunque dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive CE e siano garantite per almeno un anno e sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo che non siano state immatricolate da non più di due anni ovvero già revisionate nell'ultimo anno. Anche in tale ipotesi va ovviamente consegnato, per l'avvio agli appositi centri per la rottamazione, un veicolo non conforme alle direttive CE sull'inquinamento.

I benefici in questione sono estesi anche a coloro che utilizzano un autoveicolo nell'ambito di un contratto di *leasing*, solo che in tale ipotesi l'autoveicolo consegnato per la rottamazione dovrà essere intestato allo stesso utilizzatore o ad un familiare convivente.

Relativamente alla circostanza che l'applicazione delle norme di agevolazione in esame comporterà necessariamente una perdita di gettito per i titolari dei tributi in questione, vale a dire regioni e province, nonché, relativamente agli emolumenti per

l'esecuzione delle formalità, per l'Automobile Club d'Italia, al quale è affidata la gestione del Pubblico registro automobilistico, sono previste disposizioni per l'integrale rimborso delle minori entrate a carico del bilancio statale, con modalità che dovranno essere stabilite in concreto con decreto interdirigenziale.

L'articolo 3 reca modificazioni di rilievo in materia di riscossione dei tributi, e questo allo scopo di potenziare ulteriormente l'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari (commi da 1 a 3), modificando, altresì per il biennio 2002-2003 il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi da 4 a 13).

In particolare, per ciò che concerne l'attività di recupero coattivo dei concessionari:

si consente al concessionario di chiedere, ricorrendone le condizioni, il fallimento del debitore;

si prevede che l'ente creditore, oltre a comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni del debitore, possa anche segnalargli specifiche azioni cautelari ed esecutive da intraprendere ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo;

si provvede a rimodulare le conseguenze gravanti sui concessionari a seguito del mancato riconoscimento dell'inesigibilità delle quote. A tal fine, allo scopo di contenere il rischio aziendale nello svolgimento dell'attività di recupero dei crediti degli enti pubblici, si stabilisce, a carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di versare, in luogo dell'intero importo iscritto a ruolo, un quarto dello stesso;

si attribuisce all'Amministrazione il potere di autorizzare, anche nel periodo transitorio i trasferimenti delle azioni delle società concessionarie, nonché le fusioni e le scissioni (operazioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999). Pertanto, in tale periodo, l'Amministrazione, da un lato, sarà tenuta (al ricorrere dei requisiti tassativamente indicati dalla legge) ad autorizzare le ristrutturazioni previste dai

commi 2 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, dall'altro, potrà, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, fornire il suo consenso allo svolgimento delle operazioni di cui al predetto articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, a condizione che la ristrutturazione non comporti diminuzione della capacità finanziaria, tecnica e organizzativa.

Inoltre, si prevede la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di procedere alla transazione dei crediti tributari di particolare rilevanza — giacché di importo superiore a 1.500.000 euro — iscritti a ruolo dai propri uffici. Tale possibilità è, però, condizionata alla accertata maggiore economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione coattiva e all'esclusiva spettanza delle somme dovute allo Stato. Essa, poi, è subordinata all'acquisizione del parere della Commissione consultiva sulla riscossione e degli altri organi che devono obbligatoriamente essere sentiti. Tali pareri si intendono peraltro acquisiti favorevolmente — in una logica di fluidificazione ed accelerazione, nella sostanza, dell'entrata tributaria — decorsi 45 giorni dalla relativa richiesta. La norma prevede, infine, che, nel caso di raggiungimento dell'accordo transattivo, la dilazione nel pagamento delle somme dovute possa essere concessa anche a prescindere dalle condizioni richieste dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo in esame (commi da 4 a 13) disciplina, inoltre, la rideterminazione del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione con l'obiettivo di stimolare in maniera significativa l'attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo e, conseguentemente, di incidere sensibilmente sull'evasione da riscossione, riconducendo a maggiore equità il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, si evidenzia che nell'ambito del disegno riformatore del sistema di riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, attuato ai sensi

della legge delega 28 settembre 1998, n. 337, un ruolo fondamentale è svolto dal nuovo sistema di remunerazione dell'operato delle aziende concessionarie.

L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, collega direttamente la remunerazione alla quantità delle somme riscosse, e, quindi, alla capacità operativa del concessionario.

Nelle intenzioni del legislatore delegato, l'aumento della capacità di riscossione delle aziende concessionarie, insieme ad un significativo processo di efficientamento delle stesse e di drastica riduzione dei costi di esercizio (soprattutto di quello relativo al personale), consentirà alle stesse aziende di conseguire, mediante la suddetta forma di remunerazione, l'equilibrio di gestione.

Lo stesso legislatore, ben conscio delle difficoltà di attuazione del radicale processo di trasformazione da porre in essere, ha comunque previsto che la copertura dei costi di gestione del sistema venisse assicurata, fino al 31 dicembre dello scorso anno, attraverso il particolare meccanismo di sostegno finanziario previsto dall'articolo 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 ed ha, altresì, fornito uno strumento che, nel medio-lungo periodo, agevolerà, in linea con le rinnovate esigenze operative del sistema, il ridimensionamento delle unità di personale attualmente in servizio (utilizzo del c.d. fondo esuberi del personale previsto dai decreti delegati di riforma e dall'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

Allo stato, nonostante gli sforzi posti in essere per dare piena attuazione alla riforma, i cui primi risultati sono, peraltro, testimoniati dalla ripresa dei volumi di riscossione, occorre ancora molto impegno per concludere il processo volto al raggiungimento del necessario grado di efficientamento del sistema.

Ne consegue che, almeno per il biennio 2002-2003, la presenza di un efficace sistema di presidio e di deterrenza all'evasione da riscossione non possa prescindere dalla previsione di un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione.

A tale finalità sono rivolte le disposizioni in commento che peraltro, a differenza del citato meccanismo di salvaguardia (che comportava l'erogazione al sistema di circa 1200 miliardi di lire, oggi pari a circa 620 milioni di euro), garantisce automaticamente solo una parte dei costi ed è ridotta nel 2003 per l'effetto di efficientamento di tali costi derivante dall'utilizzazione del predetto fondo esuberi.

In considerazione della rilevanza del servizio svolto dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, una quota parte dell'indennità è destinata esclusivamente a coprire gli oneri relativi al personale delle gestioni commissariali e una parte di tale maggiorazione è destinata a coprire i maggiori oneri sostenuti nelle concessioni ove è prevista la compilazione di documenti in regime di bilinguismo.

La norma prevede altresì che la remunerazione del concessionario sia collegata al raggiungimento di obiettivi di riscossione, in modo tale da spingere complessivamente il sistema verso più alti livelli di riscossione, tenendo conto delle realtà più efficienti sul territorio rispetto alla media nazionale, ed esigendo sostanziali miglioramenti dei risultati delle aziende che si attestano al di sotto di tale media.

Il raggiungimento degli obiettivi minimi di riscossione fissati dalla norma — il cui mancato raggiungimento determina, nei termini di seguito descritti più analiticamente, una penalizzazione della misura dell'aggio spettante — comporta per il biennio 2002-2003 un maggior gettito per riscossione, rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 2001, pari a 520 milioni di euro per il 2002 e 1.040 milioni di euro per il 2003. Tale incremento di cassa è atteso in ragione del previsto recupero di efficienza dei concessionari derivante dal pieno dispiegamento degli effetti della riforma della riscossione e ulteriormente favorito dalle altre norme di settore inserite nel provvedimento in esame, che comporterà una maggiore incidenza dell'azione di riscossione coattiva sullo *stock* dei ruoli accertati e già in carico al sistema dei concessionari.

La misura degli aggi fissati con il primo decreto attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 viene pertanto, in via generale, prorogata per il biennio 2002-2003, ma, per la riscossione dei ruoli emessi da uffici statali è ridotta o aumentata in relazione all'efficacia dell'azione di recupero dei crediti affidati al sistema dei concessionari e con riferimento ad obiettivi di riscossione predeterminati.

Il criterio proposto ai fini dell'erogazione dell'aggio è di seguito sinteticamente descritto:

le concessioni vengono classificate in base alle percentuali di riscossione rispetto al carico affidato nel triennio precedente, e viene estratta la mediana della distribuzione delle percentuali quale valore medio di efficienza a livello nazionale;

le concessioni al di sopra della mediana nazionale sono remunerate con il cento per cento dell'aggio se, rispetto alla *performance* conseguita nel 2001, esse mantengono nel 2002 la loro percentuale di riscossione ovvero la incrementano nel 2003;

le concessioni che si sono attestate al di sotto della mediana nazionale, per avere l'aggio in misura piena devono, rispetto alla *performance* conseguita nel 2001, incrementare le loro percentuali di riscossione sia nel 2002 sia nel 2003;

le concessioni che non raggiungono gli obiettivi minimi sopra descritti vengono penalizzate con l'abbattimento proporzionale e per scaglioni dell'aggio che viene ridotto nella stessa percentuale di mancato raggiungimento di tali obiettivi, per scostamenti fino al 10 per cento. Per scostamenti superiori l'aggio è ridotto in misura più che proporzionale, con una percentuale di riduzione pari a 1,5 volte a quella di mancata riscossione, con un limite massimo di riduzione comunque del 30 per cento rispetto all'aggio ordinario.

Una volta raggiunti i predetti obiettivi minimi di riscossione (che consentono ai concessionari la percezione dell'aggio in

misura piena), si prevede, per spingere ulteriormente il sistema verso più alti volumi di riscossione, un incentivo collegato all'incremento della riscossione rispetto agli obiettivi minimi, costituito dall'aumento dell'aggio, su tali maggiori riscossioni, del cinquanta per cento.

Viene quindi stabilito che l'erogazione degli aggi maturati in ciascun anno siano erogati l'anno successivo, dopo aver verificato gli obiettivi raggiunti (e quantificato le somme riscosse).

Considerato che la norma in esame entrerà in vigore dopo il primo semestre del corrente anno, si è ritenuto opportuno prevedere l'ipotesi che gli obiettivi di riscossione assegnati per il 2002 possano non essere raggiunti per un importo stimabile, a livello di sistema, in 260 milioni di euro. Tale valutazione trova conforto sulla base degli importi riscossi a mezzo ruolo nei primi 5 mesi dell'anno 2002 il cui decremento, rispetto al corrispondente periodo del 2001, è giustificabile dal blocco della cartellazione verificatosi nei primi mesi dell'anno in corso sia per gli effetti dell'adeguamento delle procedure all'euro sia in conseguenza della necessità di adeguare le stesse procedure alle modifiche normative recate, in tema di giurisdizione delle commissioni tributarie, dalla legge n. 448 del 2001. Il citato importo di 260 milioni di euro dovrà essere corrisposto dalle aziende entro il 30 novembre 2002. Al fine, poi, di assicurare comunque le maggiori entrate, si prevede che entro il 27 dicembre i concessionari anticipino (senza maturazione in loro favore di interessi) la differenza tra le somme riscosse alla data del 13 dicembre dello stesso anno e le somme previste in caso di raggiungimento degli obiettivi. L'anticipazione sarà recuperata in compensazione sulle riscossioni conseguite nel 2003, fino a concorrenza del cinquanta per cento della somma anticipata; gli importi compensati non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di riscossione fissato per lo stesso anno.

L'ulteriore cinquanta per cento dell'anticipazione sarà trattenuta dalle riscossioni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Nel caso di versamento dell'anticipazione l'obiettivo di riscossione sarà considerato raggiunto ai fini dell'erogazione dell'aggio, che verrà disposta entro il 30 aprile dell'anno successivo anche sulle somme anticipate. L'importo complessivo degli aggi spettanti sulle somme effettivamente riscosse nel 2003 sarà erogato entro il 30 aprile 2004, al netto dell'aggio già corrisposto sulle somme anticipate.

Con l'articolo 4 del provvedimento legislativo d'urgenza si operano interventi in linea con l'azione razionalizzatrice, in materia, *lato sensu*, di giochi, già intrapresa, nell'attuale legislatura, con la legge n. 383 del 2001 (articolo 12).

Questa azione punta, nella sostanza, ad una compiuta concentrazione in una sola struttura statale (l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) delle diverse competenze ovvero funzioni amministrative che attualmente esistono in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici; questo all'eminente fine di assicurare, in un quadro unitario e coordinato di gestione, una « regia » operativa idonea a conseguire la massimizzazione dell'efficacia del comparto di materia e, dunque, la più efficiente implementazione del settore, anche dal punto di vista del gettito erariale.

Allo stato, come è noto, in materia di concorsi pronostici e di scommesse, connessi alle manifestazioni sportive, vige l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assicura una riserva al CONI della competenza, anche gestoria, del settore di attività.

Nel tempo, si è andata evidenziando una progressiva inefficienza di questo settore, connesso alle manifestazioni sportive, in ragione della sostanziale diseconomia, anche organizzativa, legata alla duplicazione delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, da un canto, al settore delle scommesse e dei concorsi pronostici rientranti nella riserva del CONI, e, d'altro canto, al concorrente settore costituito da ogni altro gioco, scommessa o concorso pronostico, quest'ultimo, ormai da tempo, affidato alle cure dell'amministrazione finanziaria e, oggi, in particolare all'Ammi-

nistrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Di qui l'iniziativa, improntata esclusivamente ad esigenze di maggiore economicità e buon andamento amministrativo, di far gestire alla sola Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — ferma la riserva in capo al CONI, derivante dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, e la conseguente titolarità delle competenze da parte di questo ente pubblico — anche le scommesse e i concorsi pronostici legati alle manifestazioni sportive.

La soluzione, al riguardo, è parsa poter utilmente essere quella di prevedere l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quale concessionaria *ex lege* dell'ente pubblico CONI delle attività di gestione dei predetti concorsi pronostici e scommesse.

Le funzioni gestorie così attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovviamente non prescindono dal persistente impiego di tutti i moduli organizzativi di intermediazione gestoria già attivati dall'ente pubblico CONI. È per questa ragione che nell'articolo 4, comma 1, si prevede altresì il trasferimento allo Stato della quota proprietaria detenuta dal CONI in società operanti nel settore delle scommesse e dei concorsi pronostici.

La futura riconducibilità al CONI, da un lato, e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dall'altro, dell'insieme costituito dalla titolarità delle competenze e delle funzioni gestorie nel settore in argomento ovviamente implicherà un necessario, stretto coordinamento tra i due enti pubblici per assicurare la massima funzionalità del settore connesso alle manifestazioni sportive ed il coordinamento dello stesso con quello più ampio di competenza statale. A tal fine è dunque appositamente previsto che le scelte, di carattere strategico, in tema di organizzazione e di gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici (nell'ambito delle quali rientreranno anche quelle riferibili al settore delle manifestazioni sportive) vengono assunte dal Comitato generale per i giochi (un organismo già operante presso l'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 357 del 1988), la cui composizione viene ora integrata, oltre che con un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, con il presidente del CONI (ovvero un suo delegato). La posizione del presidente del CONI nell'organo di direzione strategica assume particolare rilievo, in quanto il suo voto sarà determinante per ogni deliberazione del Comitato incidente su materia riservata al CONI.

Con la norma in esame, inoltre, si provvede ad assicurare che al CONI derivino, per il settore dello sport e per la remunerazione del rapporto con la sua società servente (la CONI Servizi Spa), risorse — costituite dai proventi del comparto delle scommesse e dei concorsi pronostici riferibili comunque all'area riservata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 — comunque non inferiori a quelle che già oggi l'ente pubblico CONI percepisce al medesimo titolo.

È importante, poi, la disposizione del comma 2 dell'articolo in rassegna, con il quale si prevede che una quota (non superiore al dieci per cento) delle risorse aggiuntive ricavate dall'applicazione del predetto articolo sia destinata alla realizzazione di nuove infrastrutture sportive.

Con l'articolo 5 si provvede ad avviare un'importante procedura rivolta al monitoraggio degli andamenti di spesa conseguenti all'applicazione del complesso novero dei crediti di imposta, di varia natura, oggi previsti dall'ordinamento; andamenti che spesso, e soltanto a consuntivo, risultano particolarmente penalizzanti per i conti pubblici, sia in termini di superamento dei limiti di spesa stanziati, sia in termini di previsioni in ordine alla rinuncia ad entrate, anche tributarie.

La procedura in buona sostanza, il cui dettaglio sarà stabilito con appositi provvedimenti di natura non regolamentare, punta ad avere costantemente, in corso d'esercizio finanziario, la consapevolezza dell'andamento della spesa connessa alla fruizione dei crediti di imposta e, qualora necessario, ad interrompere il ciclo del

conseguimento giuridico dei crediti d'imposta.

L'articolo 6, poi, detta una serie di disposizioni in materia di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.

Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità umana, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.

Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'ISTAT, il numero degli italiani che praticano con continuità una attività sportiva, si attesta tra i 14 e i 15 milioni.

Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano, seppur saltuariamente, attività sportive o similari è stimabile oltre i 34 milioni.

Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.

Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione per fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.

La linfa vitale della società sportiva è costituita dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.

Tale realtà ha connotati suoi propri non assimilabili ai modelli stranieri. Nei Paesi anglosassoni esiste una realtà, che fa principalmente leva sui *college*, sull'attività svolta presso le università; in altri Paesi occidentali, se tale opportunità è più limitata, è tuttavia sviluppato l'intervento della scuola e delle municipalità. Nei Paesi

dell'est europeo per molti anni è esistito il cosiddetto sport di Stato.

In Italia si è lontani da queste realtà, con una esperienza tutta originale che, per gli ottimi risultati che produce, viene spesso analizzata all'estero con la finalità di mutuarne i molti lati positivi.

Sulla base dell'ultimo censimento ISTAT, riferito all'anno 2001, si tratta di oltre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema.

Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che, nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare, proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali.

Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli Enti di promozione sportiva, circa 20.000 (non computando quelle affiliate sia agli Enti che alle Federazioni) che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diversificate, venendo incontro comunque ad una domanda molto presente nel territorio.

Pur se valido e funzionale, il sistema sportivo italiano, basato sulle società sportive, trova tuttavia nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.

Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.

Se, infatti, le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri.

È ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.

Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.

L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

a) pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'« associazione non riconosciuta » come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

b) l'affidamento dei terzi impone l'attribuzione della personalità giuridica alle società sportive al fine di dotarle dell'autonomia patrimoniale idonea a garantire le obbligazioni assunte per il perseguimento delle finalità statutarie;

c) soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono costrette, a tale fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

d) è necessario operare una netta distinzione tra società sportive che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro da attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

e) alcune recenti disposizioni fiscali vanno già nel senso di una incentivazione dell'attività delle società dilettantistiche

mediante specifici interventi volti ad alleggerire il carico tributario. È tuttavia necessario a questo punto riprendere tali disposizioni al fine di organizzarle in un contesto unitario che associ l'incentivazione fiscale a tutti gli altri benefici volti a sostenere l'attività delle società dilettantistiche.

Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e favorire lo sviluppo delle società sportive.

Pertanto il presente articolo si sviluppa sui seguenti aspetti:

1) nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche;

2) disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario e dell'incentivazione delle sponsorizzazioni;

3) interventi in materia di gestione dell'impiantistica sportiva.

L'esigenza di una disposizione legislativa volta a regolare il fenomeno dell'associazionismo sportivo è del resto avvertita anche dal Parlamento presso il quale sono state presentate, anche nella precedente legislatura in cui si era pervenuti ad un testo unificato, una serie di proposte di legge, delle quali si è ovviamente tenuto conto nella stesura dell'articolo.

L'articolo si compone di 28 commi.

I commi da 1 a 7 disciplinano il trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche, mediante varie disposizioni di carattere tributario in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nonché del volontariato sportivo.

In particolare, con il comma 1, si precisa che le disposizioni tributarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, riservate ai soli sodalizi sportivi dilettantistici di tipo associativo, trovano applicazione anche in favore di

quelli che assumono la forma di società di capitale senza fine di lucro.

Il comma 2 prevede l'allineamento del limite massimo dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse ai benefici della legge 16 dicembre 1991, n. 398, attualmente fissato in lire 360 milioni, a quello stabilito con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, per la tenuta della contabilità semplificata delle imprese minori, portato anch'esso da 360 a 600 milioni di lire.

Con il comma 3, è prevista l'inclusione tra i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale, resa in favore di strutture sportive dilettantistiche, contestualmente viene elevato a diecimila euro l'importo dei compensi non rilevanti ai fini della determinazione delle aliquote applicabili al reddito complessivo del soggetto percipiente.

Con il comma 4 si escludono il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dall'obbligo di applicare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

La disposizione non comporta aggravii per l'erario trattandosi di ritenuta a titolo di acconto e, nel contempo, solleva i soggetti eroganti da onerosi impegni e adempimenti.

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per quelli direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.

Con i commi 6 e 7 sono previste, principalmente, norme di allineamento del settore sportivo dilettantistico al trattamento tributario in materia di imposta di bollo e di tasse sulle concessioni governative alle ONLUS, nonché l'esenzione dalle imposte comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

I commi da 8 a 11 si riferiscono alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali. Il comma 8 stabilisce che gli importi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, comunque, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, sempreché siano annualmente contenute nel limite massimo di 300.000 euro e siano rivolte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto medesimo.

La norma tende ad eliminare incertezze riguardo al diritto alla deducibilità di tali spese previsto dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e, soprattutto, un contenzioso tra contribuenti e l'Amministrazione finanziaria la quale è quasi sempre soccombente.

Con il comma 9 è prevista alla lettera *a*), ai fini del diritto alla detrazione del 19 per cento nella determinazione del reddito, l'elevazione a 2.500 euro delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, mentre la lettera *b*) dispone la detrazione delle erogazioni in discorso per le imprese, nel limite di 2.500 euro o del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Il comma 10 esclude dalla base imponibile IRAP delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica.

Pertanto, detti importi già non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti in argomento, se erogati nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio recato dalla norma, quindi, costituirà un onere di scarso rilievo per

l'erario e, nel contempo, solleverà i soggetti passivi da gravosi adempimenti.

Con il comma 11 viene esclusa la previsione della perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche, stante la specifica natura dei soggetti stessi e le finalità dai medesimi perseguite.

I commi da 12 a 16 si riferiscono alla istituzione di un Fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo. Il Fondo di garanzia consentirà alle società e associazioni sportive dilettantistiche di ottenere mutui necessari per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

I successivi commi, infine, individuano una nuova disciplina giuridica delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 17 reca disposizioni per le società e le associazioni sotto il profilo della denominazione sociale e ne definisce la struttura aggregativa individuando la forma giuridica che detti enti possono assumere. Accanto alla forma dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 si prevede la possibilità di costituzione in società di capitali. L'assenza dello scopo di lucro costituisce la riproposizione di uno schema normativo già previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, a proposito delle società sportive professionistiche che erano vincolate al reinvestimento degli utili eventualmente conseguiti nelle attività statutarie. Trattasi di uno schema collaudato che potrà consentire anche alle società sportive di capacità economiche di media levatura di avvalersi di una struttura giuridica adeguata alle esigenze del mercato.

Il comma 18 prevede che con uno o più regolamenti siano individuati gli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni e la relativa approvazione dello stesso. Sono infine indicati gli elementi necessari che devono figurare nell'atto costitutivo per assicurare la trasparenza dell'organizzazione societaria e la rispondenza alle norme dell'ordinamento

statale e sportivo che ne improntano l'attività. I regolamenti dovranno, altresì, individuare le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Con il comma 19 è prevista una deroga espressa per i gruppi sportivi militari essendo questi già regolamentati dai rispettivi ordinamenti.

I commi 20 e 21 riguardano l'istituzione e le modalità di tenuta presso il CONI del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nelle sue diverse sezioni. Tale strumento appare necessario per garantire una verifica costantemente aggiornata dello stato e del numero di tutte le società e associazioni sportive che hanno ottenuto il riconoscimento. L'inclusione nel registro costituisce d'altro canto la condizione per accedere ai contributi pubblici previsti in favore ed a sostegno dell'attività sportiva, come previsto al comma 22.

Con il comma 23 si intende semplificare le procedure per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti pubblici in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sostituendo la previa autorizzazione prevista dalla vigente legislazione con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. La disposizione consente inoltre la corresponsione dei rimborsi spese ai dipendenti pubblici in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita della loro prestazione.

Ai commi 24, 25 e 26 si disciplina la gestione degli impianti sportivi. Le disposizioni prevedono la possibilità di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi degli enti locali alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Si vuole inoltre incentivare l'attribuzione degli impianti alle società e associazioni sportive dilettantistiche individuando un

percorso di assegnazione trasparente ed obiettivo. Di estrema importanza è infine la previsione della concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola alle società e associazioni sportive dilettantistiche radicate nel territorio dell'istituto scolastico o in comuni limitrofi.

La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2002, e in 7 milioni di euro per l'anno 2003, in 26 milioni di euro per l'anno 2004 e in 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, è prevista al comma 27.

Il Capo III (articoli 7 ed 8) reca disposizioni in materia di trasformazione di enti pubblici.

L'articolo 7, specificamente, prevede la trasformazione dell'ANAS, azienda autonoma dello Stato, in società per azioni. Al riguardo, giova rammentare che il 1° ottobre 2001, in attuazione della riforma Bassanini, la competenza sulla gestione, manutenzione e realizzazione di nuove opere su circa due terzi delle strade statali (23.864 chilometri su 35.775) è passata a tutti gli effetti alle regioni a statuto ordinario. Quasi tutte le regioni hanno affidato i compiti operativi alle province. Successivamente il Governo ha firmato il decreto di commissariamento dell'ANAS.

Con la trasformazione dell'ente in società per azioni si intendono raggiungere due obiettivi:

1) una migliore gestione della società, grazie alla disciplina della società per azioni (l'ANAS era stata trasformata da azienda ministeriale ad ente pubblico economico con il decreto legislativo n. 143 del 1994);

2) un maggiore coordinamento con il Governo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze) nella realizzazione dei propri obiettivi (in particolare sul fronte della dotazione e della gestione delle opere infrastrutturali).

Con la trasformazione si intende migliorare la gestione e la programmazione degli investimenti. Una recente relazione

della Corte dei conti al Parlamento aveva infatti sollevato rilievi critici verso l'ANAS per la presenza di « residui attivi » (fondi stanziati in bilancio ma non effettivamente spesi alla fine dell'anno, e via via accumulati), pari a quasi 11 miliardi di euro, che dimostravano, sempre secondo la Corte, « una vistosa testimonianza di inefficienza di programmazione e gestione ».

Con questa azione il Governo intende quindi accelerare la trasformazione dell'ANAS in vera e propria azienda e coinvolgerla, contemporaneamente, nei numerosi progetti, in parte già avviati, ed in parte da avviare, per la realizzazione di opere di carattere infrastrutturale.

La trasformazione in Spa dell'ANAS, azienda autonoma dello Stato, è coerente con l'indirizzo avviato già nel 1992, secondo il quale la disciplina del diritto privato risponde meglio alle esigenze di una gestione di mercato delle attività pubbliche.

La trasformazione in Spa, infatti, spingerà l'ex-ente pubblico ad una ristrutturazione organizzativa e economico-finanziaria che avvicini la società al mondo delle imprese che operano nell'ambito della disciplina civilistica; si tratta quindi di un atto propedeutico necessario dal quale ci si attende quella svolta culturale, organizzativa, contabile e manageriale, nella prospettiva di un partenariato con operatori privati che già operano sul mercato.

Miglioramenti nella gestione dei progetti sono anche da attendere grazie ad un maggiore coordinamento tra i Ministeri competenti e la società — ANAS Spa.

L'articolo 8 prevede il riassetto del CONI, cui, rimanendo esso ente pubblico, si affianca una Spa che ne supporti l'insieme delle attività.

L'unificazione delle funzioni statali in materia di giochi è stata avviata dall'articolo 12 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta « legge dei 100 giorni »).

Nel solco della stessa filosofia di azione che ha ispirato la predetta iniziativa si colloca il presente intervento di completamento che deve far collimare due esigenze: da un lato, quella di tenere conto

della difficile situazione economico-finanziaria che attraversa il CONI, dovuta, in particolar modo, alla flessione delle entrate derivanti dalla gestione dei giochi legati allo sport, dall'altro, quella di assicurare, comunque, al mondo dello sport quella disponibilità di risorse finanziarie necessaria al raggiungimento, tra gli altri, degli obiettivi di promozione e diffusione della pratica sportiva, nonché alla realizzazione di un maggior livello di autonomia finanziaria del CONI (il che appare ancor più necessario ove si consideri, ad esempio, che negli ultimi due anni esso ha beneficiato di contributi da parte dello Stato).

Quindi, in coerenza ed a compimento del riassetto della gestione dei giochi, si pone la necessità che le attività del CONI tornino a focalizzare la loro attenzione sulla originaria missione istituzionale dell'ente.

Per fare ciò occorre un nuovo modello operativo nel quale, fermo restando la natura pubblica del CONI per quanto concerne le competenze istituzionali e gli organi rappresentativi, risultino separate tra loro le attività, per così dire, istituzionali, che vengono conservate, appunto, in capo al CONI, e quelle gestionali, finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi, che vengono trasferite ad una nuova società per azioni, appositamente costituita, la « CONI Servizi Spa », di cui lo stesso CONI si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti.

Detta società, che svolgerà le attività in questione sulla base di un contratto di servizio da stipulare con il CONI, avrà così l'opportunità di sfruttare i vantaggi di una maggiore flessibilità gestionale e di un più alto grado di efficienza operativa, propri delle società per azioni. Il contratto di servizio, inoltre, individuerà le risorse finanziarie, nonché i beni da trasferire alla società.

Il meccanismo di intervento prevede, inoltre, che la CONI Servizi Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'ente, inclusi quelli concernenti il personale. La società, poi, potrà essere capitalizzata, eventualmente anche attraverso conferi-

menti immobiliari, da parte dello Stato, tenendo conto del piano industriale. Si prevede, infine, che la titolarità delle azioni della società venga attribuita allo Stato, mentre i poteri di designazione degli amministratori sono attribuiti al CONI; il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il capo IV (articolo 9) introduce misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica

L'articolo contiene norme relative al finanziamento della spesa sanitaria e al prontuario dei farmaci. Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1, si rammenta che l'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, per le regioni a statuto ordinario, dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente l'assegnazione:

a) delle quote del Fondo sanitario di parte corrente per le regioni a statuto speciale;

b) delle quote a titolo di compartecipazione IRAP per le regioni a statuto ordinario.

In entrambi i casi va comunque tenuto conto dell'importo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF stimati per ciascuna regione.

L'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, prevede che nelle more della delibera CIPE di assegnazione alle regioni dei fondi per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze possa concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni mensili in misura pari a un dodicesimo delle assegnazioni effettuate nell'anno precedente.

L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, ha previsto che a decorrere dall'anno 2001 le predette anticipazioni di tesoreria possano essere con-

cesse limitatamente al primo semestre di ciascun anno.

Al fine di evitare che, nelle more della deliberazione del CIPE si determini una delicata situazione di carenza di liquidità per le regioni, la norma recata dal comma 1 dell'articolo 6 è diretta ad abrogare la disposizione che limita al primo semestre di ciascun anno la possibilità delle anticipazioni di tesoreria.

Trattandosi di spesa che comunque si verifica nel corso dell'anno, non si determinano effetti aggiuntivi di onerosità sulla finanza pubblica. Pertanto, non si procede alla redazione della relazione tecnica.

I commi da 2 a 4 dell'articolo in esame intendono fare chiarezza nel campo delle invenzioni industriali in materia di farmaci. Il settore farmaceutico presenta peculiari caratteristiche rispetto agli altri settori industriali; il settore si caratterizza infatti per l'esistenza di una forte interdipendenza fra i diversi interessi economici e sociali degli agenti coinvolti (Servizio sanitario nazionale, medici e farmacisti; pazienti ed aziende farmaceutiche). Si tratta, pertanto, di contemperare i diversi interessi in gioco, il primo dei quali, quello relativo alla prevenzione e cura delle malattie, rappresenta un diritto fondamentale di ogni cittadino. Al riguardo si evidenzia che il contenimento della spesa entro il limite stabilito dalle disposizioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e della legge di bilancio costituisce uno dei principali obiettivi delle politiche economiche pubbliche. Nel campo sanitario, in particolare, ciò si traduce nell'obiettivo di contenere la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, entro un limite predeterminato, che a decorrere dall'anno 2002 non può superare il tetto di spesa individuato, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, nel 13 per cento della spesa sanitaria complessiva.

Si è reso pertanto necessario dare un forte ed immediato segnale di discontinuità nella dinamica della spesa farma-

ceutica al fine di determinare un abbassamento del *trend* di evoluzione.

Il capo V (articoli 10 ed 11) è dedicato ad interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

L'articolo 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introduce ulteriori commi al medesimo articolo e abroga il comma 3.

Le modifiche apportate consentono, inoltre, i necessari controlli di *budget*, atteso che per fruire dell'aiuto di Stato nella forma del credito d'imposta è necessario presentare un'apposita domanda contenente gli elementi utili ai fini dei controlli sostanziali.

Resta immutata la previsione che gli investimenti agevolabili possono essere effettuati entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

In particolare, nel comma 1 dell'articolo 8 sono elencati, limitando i settori previsti nella previgente normativa, quelli ammessi all'aiuto, nonchè le aree, che restano immutate, in cui possono essere realizzati gli investimenti agevolabili.

Per quanto concerne le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, il contributo è riconosciuto nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; resta immutata, rispetto alla previgente versione la misura del contributo fruibile nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato.

Ai fini del controllo preventivo del *budget*, nello stesso comma 1 viene stabilito un limite massimo annuale entro il quale le imprese potranno beneficiare dell'aiuto in argomento; essi sono euro 870 milioni per l'anno 2002 ed euro 1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

Sempre ai fini del controllo preventivo del *budget*, i commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, prevedono che, per fruire dell'aiuto, le imprese presentino al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'ap-

posita domanda, con la quale devono essere obbligatoriamente indicati gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti ammissibili e la loro ripartizione nelle aree agevolabili.

L'impresa deve, altresì, impegnarsi obbligatoriamente ad avviare la realizzazione dell'investimento soltanto successivamente alla data di presentazione della domanda; tale realizzazione deve avvenire, a pena di decadenza del beneficio, entro sei mesi dalla suddetta data.

L'Agenzia delle entrate esamina le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione ed entro il termine di 15 giorni comunica l'eventuale diniego all'agevolazione per l'esaurimento dei fondi ovvero per mancanza degli elementi obbligatori della domanda; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accettata.

Ai fini dei successivi controlli, anche di *budget*, l'impresa, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata la domanda, comunica all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per verificare l'ammontare complessivo dell'investimento realmente effettuato, le aree in cui lo stesso è destinato, nonché l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data.

La domanda presentata dall'impresa e tutte le comunicazioni successive con l'Amministrazione finanziaria, sono effettuate mediante il sistema telematico di trasmissione dati, già utilizzato in occasione della presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti abilitati.

Con il comma 2 del presente articolo, è disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta « Tremonti-*bis* »), relativo alla inammissibilità della fruizione congiunta dell'agevolazione in argomento e quella della Tremonti-*bis*.

Il comma 3 dispone che le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applicano agli investimenti avviati, secondo l'accezione sopra descritta, successivamente all'en-

trata in vigore del decreto-legge in argomento. Ne deriva che per gli investimenti avviati prima di tale data, evidentemente, si applica la normativa previgente alle modifiche. Il riferimento all'avviamento comporta che investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione (consegna del mobile, stipula dell'atto per gli immobili, stato di avanzamento lavori per costruzioni in appalto, eccetera) avviene dopo tale data restano, comunque, soggetti alla disciplina ante modifiche. È il caso, ad esempio, di un bene strumentale acquistato prima dell'entrata in vigore del decreto e consegnato dopo tale data.

Infine, si evidenzia che le modifiche introdotte con l'articolo in esame, sono state già autorizzate dalla Commissione europea in data 21 giugno 2002.

L'articolo 11 prevede ad estendere il credito d'imposta alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Tale estensione è conforme agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, che non prevedono esclusioni nella tipologia di intervento tra aree « obiettivi 1 e 2 » fuori obiettivi, ma solamente un livello di contributo superiore (dal 40 al 50 per cento).

Il comma 2 conferma che le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo sotto forma di credito d'imposta sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-*bis*, della legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto il richiamo dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 agli articoli 67 e 68 del TUIR è limitativo: è infatti necessario, ai fini della compatibilità con la normativa comunitaria, che le tipologie di investimento siano compatibili con i piani di sviluppo rurale o i programmi operativi

regionali, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 1257 e 1260 del 1999. In tal senso la bozza di decreto attuativo del comma 7-bis è già stata vagliata dagli uffici della Commissione europea in senso positivo.

Il comma 3 prevede che le imprese agricole siano ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'ente incaricato. Tale limitazione vale per tutte le tipologie di imprese agricole, siano esse tassate « a reddito d'impresa » o a reddito agrario.

Al fine di determinare l'ammontare dell'agevolazione, per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del TUIR (tassate cioè a reddito agrario) il calcolo degli ammortamenti dedotti (comma 4) è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, mentre la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.

Il comma 6 prevede che, per quanto non diversamente disposto, si applica la procedura per l'ammissione al beneficio di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il capo VI (articoli da 12 a 16) è dedicato a disposizione varie.

Con l'articolo 12 si interviene sulla disciplina dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale risultante a seguito della pronuncia con

cui la Corte costituzionale ha annullato l'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

In particolare, prendendo atto della citata sentenza, si afferma l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti espressivi del potere di autonomia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con una norma ispirata alla razionalizzazione delle scelte organizzative e di riduzione degli oneri di impatto amministrativo, si estende, inoltre, a tutti gli atti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dell'autonomia in questione, la possibilità di chiedere il parere facoltativo del Consiglio di Stato, già contemplata, sia pure con ambito limitato, dal citato articolo 9, comma 7, nella parte di perdurante vigenza.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia idrica. I primi tre commi dettano disposizioni finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In ordine ai requisiti di urgenza per i quali si rende necessario inserire tale norma nel contesto del decreto-legge, si evidenzia che in caso di ritardato trasferimento di risorse all'Ente, si avrebbe la paralisi dell'attività dell'Ente medesimo in un momento, tra l'altro, di massima crisi idrica delle aree interessate.

Il mancato pagamento degli stipendi al personale, inoltre, crea situazioni di insostenibilità per le famiglie del personale stesso, né sembra possibile ricorrere a strumenti diversi da quello prospettato in considerazione del drammatico livello di crisi raggiunto. L'Ente fornisce acqua di irrigazione e per usi alle popolazioni di un vasto areale e l'interruzione del servizio avrebbe conseguenze economiche che sono difficilmente stimabili.

L'Ente fu istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, come strumento tecnico esecutivo dello Stato nelle regioni Puglia e Lucania e successivamente in parte della Campania. Posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, con il medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 1947, è stato riconosciuto come persona giuridica di diritto pubblico e sono stati affidati compiti statutari, da effettuare sulla base delle direttive e delle richieste formulate dal Ministero, riguardanti: *a)* le ricerche, anche sperimentali, per il riempimento, la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche; *b)* elaborazioni di interventi organici a carattere interregionale finalizzati anche alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico; *c)* progettazione ed esecuzione di opere irrigue a carattere interregionale, compresi i serbatoi e gli invasi artificiali, nonché a provvedere al loro esercizio ed alla loro manutenzione.

A partire dall'anno 1976 si è ritenuto di poter sopperire alle difficoltà finanziarie inserendo nell'articolato della legge n. 386 del 1976, riguardante gli enti di sviluppo, una specifica disposizione che autorizzò la concessione di contributi, in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente irriguo di Bari e dell'ente irriguo di Arezzo, nella misura annua di lire 3 miliardi. Negli anni successivi, la contribuzione annua dello Stato per i due enti irrigui ha subito una riduzione finanziaria inversamente proporzionale alle reali esigenze dei tempi, alla progressiva svalutazione monetaria, nonché a delicati e più incisivi interventi, richiesti dalle attività agricole territorialmente più rappresentate.

Infatti, dall'anno 1982 il contributo annuo era già ridotto a un miliardo e cento milioni di lire (650 milioni a Bari e 450 milioni ad Arezzo) e tale importo è rimasto inalterato fino al 1994, per poi essere ridotto ulteriormente a un miliardo e sessantaquattro milioni di lire a partire del 1995.

Sono stati concessi, nel corso degli anni, finanziamenti straordinari, finalizzati unicamente al ripianamento dei *deficit* accumulati e che, di conseguenza, non hanno avuto incisività strutturale nella normale gestione finanziaria dell'Ente, a parte i relativi benefici momentanei. Inoltre, a causa della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché per

via della diminuita realizzazione di opere pubbliche, l'Ente è venuto progressivamente a trovarsi in una situazione di ingente disavanzo finanziario e patrimoniale, cui occorre oggi far fronte, anche attraverso l'erogazione del previsto contributo straordinario.

Il comma 4 disciplina le opere realizzando dal Consorzio Emiliano-Romagnolo (CER) conferendo alle stesse maggiore efficienza gestionale in materia di utilizzo integrato delle risorse idriche da esso approvvigionate. La norma non riapre termini scaduti, né influisce sul procedimento amministrativo in corso né, infine, modifica l'elaborato progettuale di base.

È evidente che l'uso plurimo delle acque di bonifica sia di competenza dei Consorzi e sia condizionato alla prevalenza dell'utilizzo irriguo (articolo 27 della legge n. 36 del 1994, detta « legge Galli »). Tale norma consente soltanto la gestione delle risorse idriche ad uso plurimo attraverso una società dedicata, a condizione che permanga la garanzia oggettiva della prevalenza dell'uso irriguo e che tale prevalenza sussista anche con riferimento ai soggetti partecipanti, con vincolo di incedibilità della maggioranza azionaria. Peraltro, va precisato che la norma in questione non ha incidenza sull'affidamento del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di rifiuti.

Nei prossimi giorni potrebbe prospettarsi il blocco dell'attività dell'industria siderurgica, a causa del sequestro di intere partite di rottami ferrosi disposto dalla procura di Udine, in Friuli e nel porto di Marghera. I sequestri hanno inevitabilmente creato una situazione di confusione tra gli operatori portuali, gli operatori commerciali e le acciaierie. Queste ultime non sono ormai più in grado di programmare normalmente il lavoro, non potendo avere la certezza del flusso della materia prima necessaria alla produzione.

Le iniziative della magistratura friulana traggono la loro origine da un'interpretazione particolarmente restrittiva e contestabile della normativa sui rifiuti ed in

particolare della definizione di « rifiuto », che costituisce il principale nodo irrisolto della normativa ambientale. Questo problema è particolarmente acuto nel nostro Paese dove l'impiego di materiali poveri o di secondo impiego è largamente e tradizionalmente diffuso a causa della povertà di materie prime. Sono molti i settori industriali italiani, dalla siderurgia al vetro, dalla carta al legno, per i quali la disponibilità e la possibilità di impiego di questi materiali sono condizione essenziale per mantenere la competitività sul mercato.

Se questi materiali sono soggetti alla normativa dei rifiuti, il loro impiego diventa aleatorio a causa delle prescrizioni ambientali, tecniche e burocratiche, che disciplinano il settore.

Il problema non è peraltro solo italiano; tutti i Paesi comunitari hanno manifestato alla Commissione europea la necessità di chiarire la definizione di « rifiuto » (che è contenuta in una direttiva comunitaria) per evitare che cautele legittime e giustificate se applicate ai rifiuti, divengano vincoli ingestibili per le materie

prime di cui l'industria ha necessità. I tempi comunitari sono però lunghi, incompatibili con le esigenze delle attività industriali.

Per superare queste difficoltà, nella passata legislatura, il Senato della Repubblica approvò, con l'accordo del Governo e con un'intesa che univa maggioranza ed opposizione, un progetto di legge sull'interpretazione autentica di « rifiuto » che mirava a risolvere la questione sul piano generale, per tutti i materiali interessati. Il disegno di legge si arenò in Commissione ambiente alla Camera dei deputati e non venne definitivamente approvato.

Contemporaneamente il Ministro dell'ambiente *pro-tempore* riprendeva la proposta all'esame del Parlamento con una circolare interpretativa che, al riscontro dei fatti di queste settimane, mostra un'efficacia giuridica insufficiente a regolare la questione.

Diventa quindi necessario risolvere il problema intervenendo sul piano legislativo, recuperando l'interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » nel testo approvato al Senato della Repubblica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

ARTICOLO 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).

Il comma 1 dell'articolo mira a prorogare, per il secondo semestre 2002, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua dall'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Inoltre consente di prorogare, per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui al comma 1 anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto.

Il costo delle predette misure è stimabile in 4,038 milioni di euro comprensivi di IVA (vedi nota tecnica allegato 1).

Nel comma 2 viene prorogata per il secondo semestre 2002 la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui al D.P.C.M 15 gennaio 1999, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno. Il costo della predetta misura agevolativa è pari a 45 milioni di euro comprensivi di IVA (vedi nota tecnica allegato 2).

La disposizione di cui al comma 3 conferma fino al 31 dicembre 2002 l'aumento [originariamente pari a lire 50 (euro 0,0258)] della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese, prorogato da ultimo fino al 30 giugno 2002 con decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

L'onere per l'Erario derivante dalla predetta misura è pari a 25,6 milioni di euro comprensivi di IVA.

Nel comma 4 viene confermata per il secondo semestre 2002 la proroga dell'aumento dello sconto già previsto per ogni chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con

biomassa o con energia geotermica dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Tale proroga determina un onere per l'erario per l'anno 2002 pari a 4,95 milioni di euro determinato sulla base dello stanziamento che fu previsto nell'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La gestione di tale agevolazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è demandata all'Agenzia delle entrate.

Le proroghe previste nei commi 5 e 6 non sono suscettibili di comportare alcun effetto sul bilancio dello Stato.

ALLEGATO 1

Emulsione con oli da gas usata come carburante o come combustibile per riscaldamento

Aliquota applicata al contenuto petrolico*	0,35483 euro x litro
Aliquota L. 388 del 2000	0,24516 » »
Differenza (incentivo economico)	0,10967 » »
Consumo stimato II semestre 2002	28 milioni di litri
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota	3,078 milioni di euro

Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come combustibile per riscaldamento

Aliquota applicata al contenuto petrolico*	0,05653 euro x kg
Aliquota L. 388 del 2000	0,02952 » »
Differenza (incentivo economico)	0,02702 » »
Consumo stimato II semestre 2002	10,6 milioni di kg
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota	0,286 milioni di euro
Il mancato incasso erariale è stimabile in circa	3,365 milioni di euro
	4,038 » »
	(IVA compresa)

(*) pari all'88% del prodotto

Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5 giugno 2001

(la densità dell'emulsione è pari a 0,855)

ALLEGATO 2

0,012498 euro/mc	aliquota vigente gas metano usi industriali
0,007499 euro/mc	aliquota ridotta del 40%
0,004999 euro/mc	differenza di aliquota
22.216 milioni mc	previsione consumo annuo metano usi industriali
111 milioni di euro	perdita annua di gettito per l'intero settore industriale

Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67% (fonte SNAM), la perdita di gettito per il II semestre 2002 sarebbe pari a circa 45 milioni di euro IVA compresa.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ARTICOLO 2.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).*

Premessa.

Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, all'articolo 29 ha concesso un contributo statale fino a lire un milione cinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, per gli acquisti effettuati (anche in locazione finanziaria) tra il 7 gennaio 1997 ed il 30 settembre 1997. Le persone fisiche acquirenti dovevano tuttavia consegnare per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987.

Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, all'articolo 1 aveva prorogato l'incentivo per la rottamazione di autovetture concedendo un contributo pari a lire 1,5 milioni per gli acquisti effettuati tra il 1° ottobre 1997 ed il 31 gennaio 1998. Per gli acquisti effettuati tra il 1° febbraio 1998 ed il 31 luglio 1998 il contributo era commisurato al consumo di carburante certificato per cento chilometri (un milione per consumi tra sette e nove litri, un milione duecentocinquantomila per consumi inferiori a sette litri).

Contenuto della disposizione (sostegno della domanda).

La nuova disciplina prevede, per l'acquisto di autoveicoli nuovi con potenza massima di 85 kw, effettuato tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2002 e dietro consegna di un autoveicolo non conforme alle direttive CE sull'inquinamento, destinato alla rottamazione ed intestato allo stesso soggetto o ad un suo familiare, i seguenti benefici:

le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione;

esenzione dalla tassa automobilistica per il periodo fisso superiore a otto (o a sei) mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva, a partire dal mese di immatricolazione, e per le due annualità successive.

È altresì prevista l'agevolazione dell'acquisto da un concessionario, rivenditore o commerciante di autovetture usate che rispettino le

direttive CE sull'inquinamento, di potenza non superiore a 85 kw, garantite per un anno e revisionate con i seguenti benefici:

le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.

Stima delle conseguenze in termini di gettito.

Acquisto di autovetture nuove: in base ai dati citati in una ricerca EURISPES (1) le auto rottamate per effetto degli incentivi sul parco macchine circolante (anche con riferimento alle autovetture in *leasing*) in vigore dal 7 gennaio 1997 al 31 luglio 1998, sono state 1.657.713. In base ai dati ACI inoltre la consistenza di autovetture immatricolate prima del 1987 esistenti alla data di introduzione della agevolazione erano oltre 12 milioni (2): ne consegue che circa il 13,8% delle autovetture potenzialmente « rottamabili » sono state tolte dalla circolazione utilizzando l'incentivo.

Il dato relativo alla stima delle rottamazioni conseguenti all'incentivo trova conferma dai dati stessi ACI i quali (3) evidenziano un sensibile incremento dal 1996 (radiazioni per circa 1.039.000 autovetture) al 1997 (1.996.891 autovetture rottamate) ed al 1998 (1.467.891 autovetture rottamate). Nel 1999 il numero di autovetture radiate si è ridotto a circa 1.231.000.

In base ad una elaborazione *Quattroruote* su dati ACI il parco macchine circolante di autovetture non catalizzate (comprese quelle a gasolio « non eco ») stimato al 2001 è pari a circa 13.803.000 rispetto ad un totale circolante pari a circa 31.528.000 autovetture. La stima è stata ottenuta dai dati ACI relativi alla consistenza del parco veicolare autovetture al 2000, tenuto conto di circa 1.800.000 radiazioni nel corso del 2001.

Una quota di autovetture rottamate nel periodo di 19 mesi di vigenza delle precedenti norme agevolatrici pari al 13,77% corrisponde a circa l'8,7% l'anno ed a circa il 4,3% per sei mesi: per la riproposizione per sei mesi della norma incentivante, tuttavia, si assume una quota di autovetture interessate inferiore, pari al 2,75 per cento del parco macchine circolante potenzialmente interessato, in considerazione:

del minore vantaggio relativo concesso (incentivo ripartito in tre anni);

della diversa situazione del mercato attuale (2.437.245 immatricolazioni nel 2000 e 2.436.799 nel 2001 (4), compreso il *leasing*, con

(1) Dati ACI elaborati dal Centro studi Promotor.

(2) ACI, statistiche automobilistiche, Tab. III.33.

(3) ACI — Cessazione dalla circolazione dei veicoli, anni 1997, 1998 e 1999.

(4) Elaborazioni UNRAE su dati ACI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

circa 1,8 milioni di radiazioni nel 2001) rispetto a quello esistente nel 1997-1998;

del fatto che nella precedente rottamazione le auto usate non erano agevolabili, con conseguente effetto « spiazzamento » nei confronti del mercato dell'usato allora esistente.

Sulla base delle ipotesi e dei dati utilizzati il numero di autovetture destinate alla rottamazione in conseguenza del nuovo incentivo può essere indicato in circa $13.803.033 \times 2,75\% = 379.583$, tutte nel corso del secondo semestre 2002.

I diritti fissi esentati sono pari a circa 41,57 euro (40.000 lire di bollo e 40.500 lire all'ACI per gli emolumenti al PRA): ne consegue una perdita di gettito di competenza pari a circa $379.583 \times 20,66 = 7,84$ milioni di euro relativamente all'imposta di bollo, e circa $379.583 \times 20,92 = 7,94$ milioni di euro relativamente agli emolumenti al PRA; di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 15,78 milioni di Euro nel 2002.

L'importo della imposta provinciale di trascrizione sugli atti soggetti ad IVA (5) è pari a 150,81 euro, eventualmente incrementabile fino al 20%: ai fini della presente stima si utilizza un valore medio aumentato del 10%, pari a circa 165,89 euro (6). La perdita di gettito di competenza IPT è pari quindi a circa $379.583 \times 165,89 = 62,97$ milioni di euro: di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 62,97 milioni di euro nel 2002.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica non dovuta, la stessa è proporzionale alla potenza della autovettura: le regioni inoltre possono incrementare la stessa. Si è pertanto provveduto a ripartire il numero stimato di autovetture nuove acquistate utilizzando l'incentivo secondo la consistenza di autovetture distinta per Kilowatt (fino a 85 kw) risultante dai dati ACI (7).

Ponderando il numero stimato per ogni classe con la potenza media della classe stessa ed il costo unitario per kw (2,58 euro), aumentato del 10% (2,84 euro) per tenere conto di eventuali incrementi deliberati, si ottiene una stima del bollo auto annuo di competenza pari a circa 49,02 milioni di euro:

	Fino a 40 kw	Da 41 a 55 kw	Da 55 a 70 kw	Da 70 a 85 kw
Stima autovetture nuove (a)	175.062	102.638	56.963	44.921
Kw medio della classe (b)	30	48	63	78
Tassa automob. annua (a X b X 2,84) – mln. di euro	14,91	13,98	10,19	9,94

(5) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 2 tabella allegata.

(6) Le province di Milano e Torino aumentano del 3%, Roma e Napoli 0%, Firenze del 20%, Bologna del 14%.

(7) Autovetture distinte per kilowatt, consistenza parco veicolare al 31 dicembre 1999, Annuario ACI 2000.

Le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, per quanto riguarda il primo periodo fisso (« Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche », con particolare riferimento agli auto-veicoli immatricolati per la prima volta).

Si è pertanto provveduto a ripartire per cassa la perdita di gettito di competenza, tenendo conto sia del primo periodo fisso minimo dovuto (otto mesi) e fino alla scadenza immediatamente successiva, che del mese di acquisto della autovettura (da luglio 2002 a dicembre 2002): per quanto riguarda le annualità successive sono stati ripartiti per le tre scadenze di legge due interi anni di tasse automobilistiche non pagate.

L'andamento del mancato gettito di cassa risultante, in milioni di euro, è il seguente:

2002	2003	2004	2005
- 38,8	- 49,02	- 49,02	-

Acquisto di autovetture usate: in base ai dati ACI (8) il numero di passaggi di proprietà di autovetture usate ai concessionari, in attesa di rivendita a terzi (« minivolture ») nel 2000 è stato pari a circa 1.044.000 unità mentre per il 2001 è stato pari a circa 1.150.000. Tuttavia, sempre in base a dati ACI, il numero di passaggi di proprietà è stato nel 2001 pari nel complesso a circa 2,7 milioni.

Sempre da fonte ACI, infine, si ha che circa il 40% di tali trasferimenti riguarda autovetture che transitano tramite concessionari e rivenditori.

Inoltre, in base a dati comunicati dalle aziende produttrici, il numero di autovetture usate giacenti presso i concessionari a fine maggio 2002, in attesa di rivendita, era pari a circa 400.000, di cui circa 375.000 catalizzate.

In considerazione di tali dati per il periodo 1° luglio 2002 – 31 dicembre 2002 si è assunto un numero complessivo di acquisti di autovetture usate da concessionari, rivenditori o commercianti, garantite un anno (con garanzia da parte della casa costruttrice ed escluse le auto garantite da copertura assicurativa), conformi alle direttive CE sull'inquinamento e di potenza non superiore a 85 kw, che potrà usufruire delle norme incentivanti nel complesso pari a circa 410.000.

La perdita di gettito di competenza per i diritti fissi (bollo ed emolumenti al PRA) è pari a circa $410.000 \times 20,66 = 8,47$ milioni di euro relativamente all'imposta di bollo, e $410.000 \times 20,92 = 8,57$ milioni di euro per emolumenti al PRA: di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 17,04 milioni di euro nel 2002.

L'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà delle vetture usate è distinta per tipo e potenza dei veicoli (9); per

(8) Autoflash, anno II n. 4, ACI aprile 2002.

(9) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 1 tabella allegata.

autovetture fino a 53 kw è dovuta la cifra fissa di 150,81 euro mentre per le autovetture di potenza superiore a 53 kw è dovuta nella misura di 3,51 euro per ogni kw: tali importi possono essere aumentati fino al 20%.

In base alla distribuzione per classi stimata della potenza media delle autovetture usate catalizzate acquistate dal concessionario la IPT sull'usato (fissa per le prime due classi, in proporzione alla potenza per le classi superiori) media per vettura è pari a circa 193,49 euro. Ne consegue una perdita di gettito IPT di competenza pari a circa $410.000 \times 193,49 = 79,33$ milioni di euro: di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 79,33 milioni di euro nel 2002.

Si indica pertanto la perdita di gettito complessiva di cassa, in milioni di euro:

	2002	2003	2004	2005
Imposta di bollo	- 16,31			
Diritti PRA	- 16,51			
IPT	- 142,3			
Tassa automobilistica	- 38,8	- 49,02	- 49,02	
TOTALE	- 213,92	- 49,02	- 49,02	

ARTICOLO 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di remunerazione del sistema dei concessionari delineata nella disposizione in commento, si osserva quanto segue:

relativamente all'anno 2002 i maggiori incassi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi si indicano in 520 milioni di euro (di cui almeno 260 milioni di euro relativi all'anticipazione nel mese di novembre); il decreto legge indica inoltre maggiori entrate di competenza pari almeno a 146 milioni di euro, tenuto conto che grazie alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'articolo 3, commi 193 e 194, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si innesterà un processo «virtuoso» a valle del quale, in corrispondenza al vantaggio finanziario derivante dall'aumento dell'efficacia dell'azione di recupero dei concessionari, la stessa Agenzia delle entrate sarà sensibilmente incentivata ad accrescere la propria operatività in termini di accertamento;

relativamente all'anno 2002, la copertura è realizzata:

per 350 milioni di euro con lo stanziamento previsto sul capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione

dell'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

per 20 milioni di euro con il corrispondente incremento di entrate derivante, in termini di cassa, dalle maggiori riscossioni effettuate dai concessionari e, in termini di competenza, dalle maggiori somme accertate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente all'anno 2003 i maggiori incassi saranno pari a 1170 milioni di euro (importo che si stima dovrà necessariamente essere riscosso per poter corrispondere l'aggio pieno ai concessionari) composti da 1040 milioni (obiettivo 2003) e 130 milioni (1° rata delle somme che si prevede vengano compensate dai concessionari che anche se rimosse non concorrono al raggiungimento degli obiettivi minimi per il 2003; si stima che le somme anticipate nel novembre 2002 coincidano con quanto complessivamente anticipato nell'intero anno). Il decreto legge indica inoltre maggiori entrate di competenza dovute alla maggiore attività di accertamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate pari a 635 milioni di euro.

Per quanto riguarda la copertura viene realizzata nel 2003 nel modo seguente:

per 335 milioni di euro (indennità annuale), e per parte dei maggiori aggi, pari a 15 milioni di euro, con lo stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare l'onere afferente le spese per i compensi ai concessionari (capitolo 3555);

per 248 milioni di euro (di cui altri 118 milioni di euro per maggiori aggi e 130 milioni di euro per restituzione 50% anticipazione), in termini di cassa con le maggiori somme incassate e quanto alla competenza con i maggiori accertamenti da parte degli uffici; si ricorda che l'obiettivo di incremento delle riscossioni è indicato nel comma 6 dell'articolo in 520 milioni per l'anno 2002 e si stima in 133 milioni di euro il maggiore aggio coerente con tale obiettivo. Tale onere viene sostenuto nell'anno 2003.

Relativamente all'anno 2004 si stima che si realizzerà un maggior gettito pari a 455 milioni di euro. Tali maggiori entrate in termini di competenza corrispondono ai maggiori accertamenti effettuati dagli uffici ed in termini di cassa ai maggiori volumi di riscossione realizzati.

Per quanto riguarda la copertura per l'anno 2004 si realizzerà nel modo seguente:

i 300 milioni di euro occorrenti (170 milioni di euro per aggi e 130 milioni di euro per restituzione ulteriore 50 per cento di anticipazione), in termini di cassa, con le maggiori somme incassate, e quanto alla competenza, con i maggiori accertamenti da parte degli uffici. L'importo di 170 milioni di euro per maggiori aggi è stato stimato coerentemente con l'obiettivo di maggiori riscossioni per l'anno 2003 pari a 1.040 milioni di euro.

Per quanto riguarda infine gli effetti dei commi 10 e 11 sul bilancio dello Stato, la norma non determina maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti negli anni precedenti, lasciando invariati i criteri di determinazione dei compensi per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997 (ex SAC), nonché la spesa complessiva per l'Erario. Tali oneri sono coperti dallo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio 3554 dell'unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze — Politiche fiscali — Spese generali di funzionamento 6.1.1.1.

ARTICOLO 4.

(Unificazione delle competenze in materia di giochi).

L'unificazione delle competenze in materia di giochi, di cui all'articolo 4 del presente decreto, in base al quale l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e dei concorsi pronostici gestiti dal CONI passa al Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, produrrà un maggior gettito per l'Erario pari a circa 20 milioni di euro per il 2003 e a circa 60 milioni di euro per il 2004.

Tale valutazione si basa su un presumibile aumento dei volumi di gioco, che potrà realizzarsi attraverso maggiori investimenti nel settore pubblicitario, e quindi con campagne promozionali tese ad incentivare gli stessi giochi.

A questo si aggiungono una più efficace gestione dei giochi, che permetterà l'utilizzo di strategie già adottate con successo nei concorsi già gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché una sensibile riduzione dei costi di gestione, realizzabile attraverso una gestione unica.

Altri benefici, sia in termini di maggiore efficienza organizzativa del settore che in termini di risparmi di spesa, potranno derivare dalla razionalizzazione dei sistemi informatici.

Si rende noto, infine, che dal 1998 ad oggi, rispetto ad un *trend* sostanzialmente positivo degli altri giochi, si è verificata una riduzione del gettito dei concorsi gestiti dal CONI da circa 500 milioni di euro nel 1998 a circa 243 milioni di euro nel 2001.

La nuova gestione, con gli aspetti positivi sopra evidenziati, permetterà di invertire la tendenza con un incremento di gettito per l'erario nel 2003 di 20 milioni di euro e nel 2004 di 60 milioni di euro considerando un incremento, rispetto all'anno 2001, poco superiore rispettivamente all'8% ed al 25%.

Considerando che, in base a quanto previsto dal comma 2, una quota non superiore al 10% di tali maggiori entrate confluisce in un apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli enti locali nonché alle società e associazioni sportive dilettantistiche, il maggior gettito netto per l'Erario è pertanto pari a 18 milioni di euro nel 2003 e 54 milioni di euro nel 2004.

ARTICOLO 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

L'articolo stabilisce modalità per il controllo dei flussi relativi ai crediti di imposta rimandando all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, quindi, non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni dell'attuale normativa sulle società e associazioni sportive dilettantistiche. Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti, però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della finalità di lucro.

Per quanto attiene gli aspetti tributari, il comma 1, estende a questa nuova figura di società di capitali le agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalle altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

I soggetti interessati alla descritta disposizione sono circa 3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici attività indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi soggetti circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano un'IRPEG dovuta pari a circa 18 miliardi di lire.

Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono dunque interessati alla disposizione agevolativa del comma 1. La perdita di gettito, in considerazione della natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può essere stimata in 5 milioni di euro.

Analogamente, per quel che riguarda l'IVA, l'estensione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 anche alle società di capitali, vista la natura opzionale dello stesso, comporterà una contenuta perdita di gettito che comunque non supererà il milione di euro.

Il comma 2 eleva il limite per accedere al regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila euro.

Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda, invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991 sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in 1 milione di euro.

Il comma 3, lettera a), estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la

disciplina di favore prevista per i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.

Inoltre la lettera *b*) dello stesso comma eleva da 10 milioni di lire a 10 mila euro il limite di non concorrenza al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.

In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una perdita complessiva pari a 2 milioni di euro.

Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta d'acconto (pari al 4%) sui contributi versati dalle strutture di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo dell'intero movimento sportivo nazionale. Si ritiene che questo produrrà immediati effetti negativi in termini di cassa.

Dallo studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si trae un ammontare annuale di contributi erogati pari a circa 88 milioni di euro.

Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002, una contrazione dello stesso ammontare nel 2003 ed infine un recupero di 2 milioni di euro nel 2004.

Il comma 5 non comporta significative perdite di gettito.

I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia d'imposta di bollo e di tasse di concessione governativa. La perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti comportamenti posti in essere dalle società e associazioni, può essere indicata in circa 1 milione di euro.

Il comma 8 configura come spesa di pubblicità i corrispettivi erogati dalle imprese alle società e associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo non eccedente 300 mila euro.

La disposizione ha natura meramente interpretativa e diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso tributario esistente in materia di somme erogate ad associazioni sportive per finalità di sponsorizzazione, fermo restando che spetterà poi all'attività di controllo prevedere che vengano escluse erogazioni non strettamente connesse a funzioni pubblicitarie.

Il comma 9, lettera *a*), eleva da 1.033 a 2.500 euro l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT, le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando che il 10% sia di importo pari o superiore a euro 2.500, avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni di euro (1.467 euro x 10.000 x 19%).

Il comma 9, lettera *b*), si ritiene invece senza particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai sensi del comma 8.

Il comma 10 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati di UNICO 2000.

L'articolo 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'articolo 51 del TUIR).

La qualifica di ente non commerciale deve essere verificata prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.

Il comma 2 del citato articolo 111-*bis* indica alcuni parametri che costituiscono « indice di commercialità », che, comunque, non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio sulla natura dell'ente ferma restando la possibilità che l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.

Le attività « decommercializzate » di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.

Il comma 4 dell'articolo 111-*bis* del TUIR prevede che le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Il comma 11 dell'articolo 6 del presente decreto prevede che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla perdita della qualifica siano estese anche alle associazioni sportive dilettantistiche.

Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto erariale non è facilmente individuabile preventivamente.

Tuttavia la *ratio* dell'articolo 111-*bis* del TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di non commercialità possa generare effetti erariali negativi (altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la propria condizione).

Si ritiene, peraltro, che quanto disposto nei commi 17 e seguenti dissuada in modo sufficiente i contribuenti da eventuali atteggiamenti elusivi.

In ogni modo per avere una stima della possibile entità di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma 11 dell'articolo 6 si è considerato l'ordine di grandezza della perdita attribuibile ad un passaggio di società di persone che svolgano attività sportiva da una veste commerciale ad una non commerciale.

Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli UNICO 99 presentate dalle società di persone si ottiene un imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito pari a circa 4 milioni di euro.

Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono assoggettati ad imposizione si ritiene di abbattere la cifra sopra evidenziata di un 50%, con una perdita pari quindi a 2 milioni di euro di competenza annuale.

Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in termini di competenza (importi in milioni di euro).

	2002	2003	2004	2005
Art. 6, co. 1 — IRPEG società di capitali	-	-5	-5	-5
Art. 6, co. 1 — IVA società di capitali	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 2 — Elevazione limite	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 3 — Compensi, rimborsi e premi	-	-2	-2	-2
Art. 6, co. 4 — Eliminazione ritenuta su contributi	-	-	-	-
Art. 6, co. 6 e 7 — Bollo e CC.GG.	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 9 — Detrazione erogazioni liberali	-	-2,8	-2,8	-2,8
Art. 6, co. 10 — IRAP su compensi a sportivi	-	-2	-2	-2
Art. 6, co. 11 — Mantenimento non commercialità	-	-2	-2	-2
TOTALE COMPETENZA (mln. di euro)	-	-16,8	-16,8	-16,8

In termini di cassa (importi in milioni di euro), considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75% e IRAP dell'85%, si avrà:

	2002	2003	2004	2005
Art. 6, co. 1 — IRPEG società di capitali	-	-	-8,75	-5
Art. 6, co. 1 — IVA società di capitali	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 2 — Elevazione limite	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 3 — Compensi, rimborsi e premi	-	-2	-2	-2
Art. 6, co. 4 — Eliminazione ritenuta su contributi	-1	-2	-	-
Art. 6, co. 6 e 7 — Bollo e CC.GG.	-	-1	-1	-1
Art. 6, co. 9 — Detrazione erogazioni liberali	-	-	-4,9	-2,8
Art. 6, co. 10 — IRAP su compensi a sportivi	-	-	-3,7	-2
Art. 6, co. 11 — Mantenimento non commercialità	-	-	-3,5	-2
TOTALE CASSA (mln. di euro)	-1	-7	-25,85	-16,8

CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 7.

(ANAS).

Le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 8.

(Riassetto del CONI).

Le disposizioni contenute nel presente articolo recano un onere pari ad 1.000.000 di euro per il 2002, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale.

CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA

ARTICOLO 9.

(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, prevedono la ristrutturazione dell'elenco dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e la rimborsabilità per i farmaci non più coperti dal brevetto al prezzo più basso, indipendentemente che si tratti di un generico o di una specialità medicinale.

Commi 2, 3 e 4: Ristrutturazione dei farmaci rimborsati dal SSN

Il provvedimento prevede una revisione del prontuario farmaceutico, sulla base del criterio costo/efficacia, abrogando la rimborsabilità per categorie omogenee in modo che la spesa farmaceutica derivante da tale ristrutturazione, risulti, su base annua, in linea con i livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001.

In effetti, l'elemento distorsivo più rilevante che ha determinato (oltre alla abolizione del *ticket*) un insostenibile incremento della spesa farmaceutica (+33% nel 2001), è costituito dalla ammissione alla rimborsabilità dei farmaci secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee.

In base a tale criterio un medicinale appartenente ad una categoria terapeutica omogenea (es. un antibiotico o un diuretico) e avente un prezzo adeguato al prezzo medio europeo, viene automaticamente ammesso a rimborso anche se il suo costo risulta molto più elevato di altri prodotti aventi la stessa efficacia terapeutica.

In altri termini esiste un meccanismo automatico di accesso alla rimborsabilità, e quindi di aumento della spesa farmaceutica indipendentemente dal costo comparativo di farmaci di pari efficacia terapeutica, su cui la Commissione unica del farmaco (CUF) non può esprimere alcun giudizio di contrarietà al rimborso.

Il criterio del rimborso legato alle categorie omogenee fu introdotto con la legge finanziaria del 1998; a fronte di questa «agevolazione» per l'industria farmaceutica era previsto che, in caso di sfondamento, le stesse industrie avrebbero restituito allo Stato il 60% della quota di sfondamento.

In realtà tale *pay-back* non è mai stato attivato e con la legge finanziaria del 2001 è stato definitivamente cancellato, mantenendo però il criterio delle categorie omogenee.

Nel 1994 si riuscì a portare il tetto di spesa programmato da 17.500 miliardi di lire dell'anno precedente a 10.000 miliardi di lire proprio perché la CUF, avendo la possibilità di delistare i farmaci in base al criterio del costo/efficacia aveva lo strumento per contenere la spesa farmaceutica entro il tetto programmato.

È peraltro da sottolineare che ciò non arrecherebbe alcun danno ai pazienti, in quanto farmaci di pari efficacia e meno costosi sarebbero comunque rimborsati dal SSN. Peraltro il criterio del costo/efficacia introdurrebbe una forte concorrenzialità nel mercato; infatti, per non perdere il rimborso (che è lo strumento che assicura il mercato per i farmaci ad alto costo e per le patologie croniche rimborsate dal SSN), le aziende produttrici sarebbero indotte ad abbassare i prezzi più elevati per allinearli ai prezzi di rimborso.

Dalla disposizione conseguono sicuri effetti di risparmio per la finanza pubblica, la cui puntuale valutazione, tuttavia, è subordinata alle concrete scelte che adotterà la CUF.

Comma 5 – Rimborsabilità per i farmaci non più coperti dal brevetto al prezzo più basso

Il dispositivo prevede che nel caso di medicinali contenenti principi attivi non più coperti da brevetto, il SSN rimborsa il prodotto con il prezzo più basso indipendentemente dal fatto che si tratti di un generico o di una specialità medicinale.

Ciò elimina una attuale distorsione del processo di rimborso, perché nel caso in cui una specialità abbia un prezzo più basso del relativo generico, il SSN rimborsa comunque il generico anche se tale generico ha il prezzo più elevato.

Da una simulazione effettuata dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza si evince che l'applicazione del dispositivo comporta una riduzione della spesa a carico del SSN stimabile in 40 milioni di euro su base annua, per la cui quantificazione si è proceduto come segue.

Per valutare l'impatto del provvedimento, è stata calcolata la spesa sulla base dei dati di consumo SSN 2001, elaborati dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, utilizzando per il calcolo sia il prezzo di rimborso attuale (generico) che quello comprendente il prodotto con il prezzo più basso.

È stato acquisito l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, pubblicato dal Ministero della salute in data 8 marzo 2002, comprendente 2907 confezioni di cui 1553 effettivamente commercializzate. Per ogni principio attivo e confezione di riferimento è stato calcolato il prezzo più basso fra le confezioni con denominazione generica (« /G » del codice AIC), oppure includendo il prodotto con il prezzo più basso.

Va inoltre rilevato che, tra tutte le confezioni di riferimento, ce ne sono circa 135 che, non avendo in commercio nessuna specialità generica, non rientrano nel prezzo di rimborso di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 405 del 2001; di conseguenza i medicinali vengono rimborsati per intero dal SSN senza nessuna compartecipazione da parte del cittadino.

La tavola 1 mostra i risultati della analisi per le sole confezioni di riferimento in cui si è evidenziata una differenza; in conclusione il provvedimento che fissa il prezzo di rimborso al prezzo più basso del prodotto comporta un risparmio su base annua, derivato dai dati 2001, pari a — 40.808.407.

TAVOLA 1

Principio attivo	Confezione di riferimento	Stima spesa 2001 (euro)		
		Prezzo Generici	Prezzo Specialità	Differenza
Nifedipina	14 UNITÀ 30 MG — USO ORALE	49.857.642	39.989.202	9.868.440
Nimesulide	30 UNITÀ 100 MG — USO ORALE	68.582.505	60.620.792	7.961.713
Norfloxacin	14 UNITÀ 400 MG — USO ORALE	18.197.759	12.866.249	5.331.510
Nifedipina	14 UNITÀ 60 MG — USO ORALE	25.090.635	20.269.397	4.821.238
Aciclovir	35 UNITÀ 800 MG — USO ORALE	16.188.238	14.030.502	2.157.736
Bacampicillina	12 UNITÀ 1200 MG — USO ORALE	16.662.214	14.974.212	1.688.002
Sotalolo	40 UNITÀ 80 MG — USO ORALE	5.790.535	4.698.911	1.091.624
Cefaclor	100 ML 5% — USO ORALE	24.659.099	23.607.831	1.051.268
Indapamide	50 UNITÀ 2,5 MG — USO ORALE	7.484.715	6.679.963	804.752
Diclofenac	6 UNITÀ 75 MG — USO PARENTERALE	4.580.110	4.022.547	557.563
Ferroso gluconato	30 UNITÀ 80 MG — USO ORALE	5.685.553	5.146.180	539.373
Tamoxifene	30 UNITÀ 20 MG — USO ORALE	4.877.381	4.339.780	537.601
Aciclovir	4,5 GRAMMI 3% — USO OFTALMICO POMATA	3.238.363	2.730.557	507.806
Isosorbide mononitrato	30 UNITÀ 40 MG — USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO)	5.942.622	5.461.579	481.043
Mesalazina	20 UNITÀ 500 MG — USO RETTALE	5.430.003	5.071.442	358.561
Ibuprofene	30 UNITÀ 600 MG — USO ORALE	5.951.973	5.593.519	358.454
Aciclovir	25 UNITÀ 400 MG — USO ORALE	4.074.093	3.724.821	349.272
Diclofenac	20 UNITÀ 100 MG — USO ORALE	2.110.584	1.785.171	325.413
Acido ursodesossicolico	20 UNITÀ 225 MG — USO ORALE	1.738.519	1.432.259	306.260
Amoxicillina	100 ML 5% — USO ORALE	5.176.348	4.874.079	302.269
Mesalazina	7 UNITÀ 4000 MG — USO RETTALE	11.636.438	11.368.685	267.753
Loperamide	30 UNITÀ 2 MG — USO ORALE	5.030.580	4.772.395	258.185
Acido ursodesossicolico	20 UNITÀ 150 MG — USO ORALE	2.684.273	2.443.356	240.917
Mesalazina	7 UNITÀ 2000 MG — USO RETTALE	6.349.085	6.211.909	137.176
Cimetidina	50 UNITÀ 400 MG — USO ORALE	1.040.016	940.598	99.418

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Principio attivo	Confezione di riferimento	Stima spesa 2001 (euro)		
		Prezzo Generici	Prezzo Specialità	Differenza
Metotrexato	1 UNITÀ 50 MG – USO PARENTERALE	294.919	212.385	82.534
Cefuroxima	1 UNITÀ 1000 MG – USO PARENTERALE	1.395.648	1.334.277	61.371
Naprossene	20 UNITÀ 750 MG – USO ORALE	578.565	519.411	59.154
Josamicina	12 UNITÀ 1000 MG – USO ORALE	1.323.937	1.285.443	38.494
Flunisolide	200 DOSI 25 MCG – USO RINOLOGICO	1.323.610	1.287.884	35.726
Acido clodronico	10 UNITÀ 400 MG – USO ORALE	2.126.588	2.104.337	22.251
Fluocinolone acetoneide	30 GRAMMI 0,025% – USO DERMATOLOGICO POMATA	60.461	38.773	21.688
Amoxicillina	12 UNITÀ 500 MG – USO ORALE	940.120	922.909	17.211
Eparina sodica	10 UNITÀ 5000 UI – USO PARENTERALE	2.569.056	2.552.659	16.397
Cimetidina	30 UNITÀ 800 MG – USO ORALE	683.493	668.870	14.623
Ampicillina	60 ML 5% – USO ORALE	20.352	6.409	13.943
Ketoprofene	30 UNITÀ 100 MG – USO ORALE	73.362	66.526	6.836
Diltiazem	28 UNITÀ 180 MG – USO ORALE	1.624.698	1.620.093	4.605
Griseofulvina	20 UNITÀ 125 MG – USO ORALE	28.888	24.924	3.964
Metotrexato	1 UNITÀ 500 MG – USO PARENTERALE	20.799	18.794	2.005
Aciclovir	3 UNITÀ 250 MG – USO PARENTERALE	16.989	15.725	1.264
Metformina	30 UNITÀ 500 MG – USO ORALE	3.695.461	3.694.310	1.151
Cefoperazone	1 UNITÀ 1000 MG – USO PARENTERALE	16.021	14.924	1.097
Acido clodronico	6 UNITÀ 300 MG – USO PARENTERALE	1.285.893	1.285.381	512
Allopurinolo	30 UNITÀ 300 MG – USO ORALE	14.337.918	14.337.822	96
Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITÀ 100 UI – USO PARENTERALE	759.782	759.689	93
Naprossene	30 UNITÀ 250 MG – USO ORALE	649	603	46
Amikacina	1 UNITÀ 500 MG – USO PARENTERALE	1.063.453	1.063.453	0
		1.518.058.222	1.477.249.816	40.808.407

Unitariamente considerati, gli effetti finanziari derivanti dalle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono diretti a potenziare gli strumenti per mantenere entro il quadro finanziario programmatico la spesa del settore sanitario.

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
NELLE AREE SVANTAGGIATE

ARTICOLO 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

L'articolo in esame dispone modifiche sostanziali alla disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) in ordine alla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. In particolare, si è stabilito che l'erogazione dell'agevolazione in questione non possa superare il limite di spesa di 870 milioni di euro per il 2002 e di 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. In relazione alla fissazione dei predetti limiti, talune delle modifiche che s'intendono apportare sono dirette a disciplinare la procedura di concessione del credito d'imposta in modo da consentire un controllo diretto ed immediato sulla sua erogazione e, quindi, il rispetto degli importi di spesa prefissati.

Attualmente, per il citato articolo 8, oltre alle risorse ripartite dal CIPE con delibera n. 48 del 4 aprile 2001 (361,5 milioni di euro per il 2002 e 3.150,4 milioni di euro per il 2003), è stanziato l'importo di 1.151,7 milioni di euro per il 2002 e di 1.203,3 milioni di euro per il 2003 sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito delle risorse già stanziate sul predetto capitolo 3860 trova copertura per l'anno 2002 il previsto limite di spesa di 870 milioni di euro e quota parte dell'onere previsto per l'anno 2003 pari a 1.183 milioni di euro.

Con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 208 del 1998 come rifinanziata legge n. 388 del 2000, per un importo complessivo, per l'anno 2003, pari a 2.317 milioni di euro, viene fronteggiato il rimanente onere di 557 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, mentre i restanti 20 milioni di euro sono utilizzati a copertura degli oneri di cui all'articolo 11. A tal fine l'importo di 1.760 milioni di euro sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 2003 per essere riassegnato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, nell'esercizio 2004, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli anni 2005 e 2006 la copertura è assicurata con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Per ciò che concerne il comma 2, il disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta « Tremonti-bis »), stabiliva che i soggetti i quali effettuano investimenti nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 8 legge n. 388 del 2000 possono

continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo della « Tremonti-bis » sugli investimenti.

L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in oggetto, abrogando tale norma, consente pertanto la cumulabilità della agevolazione sugli investimenti di cui alla legge n. 383 del 2001 con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

A tale riguardo si evidenzia in primo luogo che per motivi prudenziali in sede di relazione tecnica al provvedimento originario dei « 100 giorni » non si era ritenuto opportuno indicare alcuna cifra a titolo di recupero di gettito.

Inoltre la stessa relazione tecnica originaria aveva stimato un effetto complessivo di cassa positivo derivante dal provvedimento di detassazione, in virtù del recupero di materia imponibile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA conseguente ai maggiori investimenti in beni strumentali e formazione.

Si è pertanto dell'opinione di potere indicare una sostanziale assenza di effetti negativi sul gettito atteso.

ARTICOLO 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura).

L'articolo reintroduce, a favore di tutti gli imprenditori agricoli e delle imprese operanti nel settore della trasformazione nonché su tutto il territorio nazionale, un contributo sotto forma di credito di imposta.

Tale credito di imposta è erogato nei limiti massimi annui di spesa di 85 milioni di euro per il 2002, e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Il comma 5 reca la relativa copertura di tali oneri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale).

Le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia idrica).

Le norme prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l'anno 2002 al fine di assicurare il corretto funzionamento

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di spesa di cui al capitolo 1730 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 14.

(Interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Le disposizioni dell'articolo non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 15.

(Norma di copertura).

L'articolo reca la copertura finanziaria per gli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento.

Tabella riassuntiva

(in milioni di euro)

ONERI

Articolo	Descrizione	2002	2003	2004
Art. 1, c.1	Oli emulsionati	-4,038		
Art. 1, c.2	Metano usi industriali	-45,000		
Art. 1, c.3	Gasolio gpl zone montane	-25,600		
Art. 1, c.4	Teleriscaldamento	-4,950		
Art. 2	Esenzione IPT e tassa automobilistica	-213,920	-49,020	-49,020
Art. 3	Compensi concessionari	-370,000		
Art. 3	Maggior aggio concessionari		-133,000	-170,000
Art. 3	Corresponsione indennità concessionari		-335,000	
Art. 3	Rimborso I rata di anticipo		-130,000	
Art. 3	Rimborso II rata di anticipo			-130,000
Art. 6	Società sportive dilettantistiche	-1,000	-7,000	-25,850
Art. 8	Riassetto CONI	1,000		
Art. 11	Credito d'imposta agricoltura	-85,000	-175,000	-175,000
Art. 13	Disposizioni in materia idrica	-8,000		
	TOTALE	-756,508	-829,020	-549,870

COPERTURA E MAGGIORI ENTRATE

Articolo	Descrizione	2002	2003	2004
Art. 3	Riduzione capitoli di spesa	350,000	350,000	
Art. 3	Anticipazione concessionari	260,000		
Art. 3	Maggiori accertamenti	146,000	635,000	455,000
Art. 4	Giochi		18,000	54,000
Art. 6	Riduzione fondo speciale	1,000	7,000	26,000
Art. 8	Riduzione fondo speciale per cap. CONI	1,000		
Art. 10 c.4	Riduzione stanziamenti Tab. D	10,000	20,000	20,000
Art. 13	Riduzione autoriz. Spesa cap. 1730	8,000		
	TOTALE	776,000	1030,000	555,000
	SALDO	19,492	200,980	5,130

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 1998, n. 448:

ART. 13. — *(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)*. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantanti dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo le procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo le procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

ART. 128 — *(Disposizioni in materia di credito agrario)*.

(omissis)

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

ART. 87. — (*Domanda di ammissione al passivo*). — 1. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

ART. 19. — (*Discarico per inesigibilità*).

(*omissis*)

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

(*omissis*)

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;

(*omissis*)

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.

(*omissis*)

ART. 20. — (*Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli*). — 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo

sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

(omissis)

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.

(omissis)

ART. 57. — *(Titolarità dei rapporti concessori).*

(omissis)

3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

(omissis)

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237:

ART. 4. — *(Soggetti incaricati della riscossione).* — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(omissis)

ART. 4-bis. — (*Remunerazione del servizio*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

(*omissis*)

Legge 21 novembre 2000, n. 342:

ART. 77. — (*Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari*). — 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

(*omissis*)

d) nell'articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti parole: « del 75 per cento ».

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

ART. 17. — (*Remunerazione del servizio*).

(*omissis*)

5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati,

da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16:

ART. 16-*quinquies*. — (*Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi*). — 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei

carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché a quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;

b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « 31 dicembre 2001 » e « 1° gennaio 2002 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 » e « 1° gennaio 2003 ».

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

ART. 81. — (*Redditi diversi*). — 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

(*omissis*)

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

(omissis)

ART. 83. — (*Premi, vincite e indennità*).

(omissis)

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

Allegato B

TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

(omissis)

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:

ART. 13-bis. — (*Esenzioni*). — 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

ART. 13-bis. — (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(*omissis*)

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(*omissis*)

ART. 65. — (*Oneri di utilità sociale*).

(*omissis*)

2. Sono inoltre deducibili:

(*omissis*)

c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche;

c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (1);

(*omissis*)

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

ART. 11. — (*Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta*). — 1. Nella determinazione della base imponibile:

(*omissis*)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 22, legge 7 dicembre 2000, n. 383, non tenendo conto della presenza della preesistente lettera *c-octies*) aggiunta dall'articolo 37, legge 21 novembre 2000, n. 342.

b) non sono ammessi in deduzione:

(omissis)

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

ART. 111-bis. — *(Perdita della qualifica di ente non commerciale).*

(omissis)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

Decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129:

ART. 1.

(omissis)

4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

ART. 36. *(Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica).*

(omissis)

8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi

di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.

(*omissis*)

Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:

ART. 7. (*Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione*). — 1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

(*omissis*)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

ART. 8. (*Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale*). — 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolati i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

(*omissis*)

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al comma 1, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

(omissis)

Legge 18 ottobre 2001, n. 383:

ART. 5. *(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).*

(omissis)

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

ARTICOLO 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23

dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2002 ». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ARTICOLO 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva CE n. 94/12 sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. *(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).* 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.2) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; »;

1.3) alla lettera *e*) dopo la parola: « compiute », sono inserite le seguenti: « nell'attività di notifica della cartella di pagamento e »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo »;

b) all'articolo 20:

1) al comma 1 dopo le parole: « lettere *a*), *d*) », sono inserite le seguenti: « , *d-bis*) »;

2) al comma 3 le parole da: « dell'importo » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa ».

3. L'Agenzia delle entrate può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel

termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:

a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;

b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;

b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui al punto a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.

7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera *b*), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera *a*), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computata in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.

8. L'aggio di cui al comma 4, lettera *b*), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, e fino al 24 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento;

c) per lo scostamento superiore al 24 per cento, riduzione sempre pari al 30 per cento.

9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.

10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2003 »;

b) nell'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

11. All'articolo 77, comma 1, lettera *d*), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. « Spese generali di funzionamento », capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.

ARTICOLO 4.

(Unificazione delle competenze in materia di giochi).

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato

fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Per agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non superiore al dieci per cento, delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sportivi di proprietà pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonché le modalità e i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.

3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto

interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 310.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a diecimila euro ».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-*bis* dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche ».

7. Nell'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a 300 mila euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c-octies*) è sostituita dalla seguente:

« *c-octies*) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche; ».

10. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, lettera *b*), numero 2, sono soppresse le parole: « e le indennità di cui alla lettera *m*) del predetto comma 1 ».

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Qualora l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra curricolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o in comuni confinanti.

27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 7.

(ANAS).

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di : « ANAS Società per azioni – anche ANAS » con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *g*), nonché *l*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non è superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade-ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade-ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade-ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade-ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade-ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

ARTICOLO 8.

(Riassetto del CONI).

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione « CONI Servizi spa ».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla CONI Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

ARTICOLO 9.

(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.

2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001.

4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

« 1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo ».

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE
SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate »;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del citato Trattato, nonché nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le aree ammissibili alla deroga ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Per quelle ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), delle Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete nella misura massima dell'intensità di aiuto prevista dalla predetta Carta. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per avvio della realizzazione dell'investimento s'intende l'emissione del buono d'ordine ovvero, l'inizio delle attività da realizzare in economia.

1-*ter*. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze di cui al comma 1-*bis* secondo l'ordine cronologico di presentazione e, entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-*bis*, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-*quater*. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-*bis*, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

1-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

1-*sexies*. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 »;

c) il comma 3 è abrogato.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli investimenti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:

a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzioni di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili

dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura).

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 10, è esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell' articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» — capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante

utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale).

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonché al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni in materia idrica).

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 « Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui

mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.

ARTICOLO 14.

(Interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Le parole: « si disfi », « abbia deciso » o « abbia l'obbligo di disfarsi » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo n. 22 », si interpretano come segue:

a) « si disfi »: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) « abbia deciso »: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

c) « abbia l'obbligo di disfarsi »: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

ARTICOLO 15.

(Norma di copertura).

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004,

si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SIRCHIA, *Ministro della salute.*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 1,45



14PDL0030180